

## MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

### Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso Banca Popolare Etica sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per banca. (2) In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali. (3)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante (2)
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (4)
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il rimborso viene effettuato entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (5). Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.
Valuta di rimborso	EURO o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 00186 Roma Tel +39 06-699861 Fax 06-6798916 E-mail: <a href="mailto:infofitd@fitd.it">infofitd@fitd.it</a> PEC: <a href="mailto:segreteria generale@pec.fitd.it">segreteria generale@pec.fitd.it</a>
Per maggiori informazioni	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>
Conferma di ricezione del depositante	

### Informazioni supplementari

#### (1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.

#### (2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet <https://www.fitd.it/Faq>

#### (3) Tutela rafforzata.

Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016

#### **(4) Limite di protezione per i conti congiunti.**

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet <https://www.fitd.it/Faq#113>.

#### **(5) Rimborso.**

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

Via del Plebiscito, 102 00186 Roma

Tel +39 06-699861 Fax 06-6798916

E-mail: [infofitd@fitd.it](mailto:infofitd@fitd.it)

PEC: [segreteria generale@pec.fitd.it](mailto:segreteria generale@pec.fitd.it)

sito internet: <https://www.fitd.it>

Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, attuativo della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, all'art. 4, comma 4 stabilisce che Il termine di 7 giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:

a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;

b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il FITD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia, fatta eccezione per i saldi temporanei elevati di cui all'Art. 33, comma 16 dello Statuto del FITD e all'Art. 96-bis.1 del Testo Unico Bancario. Ai fini del rimborso di tali depositi infatti il depositante deve presentare istanza documentata al commissario liquidatore della banca entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca, informandone il Fondo. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FITD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decorrenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet <https://www.fitd.it> .

#### **Altre informazioni importanti**

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet <https://www.fitd.it/>. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);

d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;

e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.